



ATTO N. 468

PROPOSTA DI LEGGE
*d'iniziativa dei Consiglieri LIVIANTONI, BROZZI,
FASOLO, MODENA e LAFFRANCO*

*“Modificazione della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 - Ordinamento
della struttura organizzativa del Consiglio regionale”*

Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 31.1.2001

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 31.1.2001

RELAZIONE

All'art. 1, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21, si legge che tra le finalità della normativa contenuta nella stessa è da annoverare il rispetto dei principi di riforma della pubblica amministrazione, così come sanciti dal decreto legislativo n. 29/1993 riformato.

Dalla lettura degli articoli dal 1 al 6 del decreto legislativo n. 29/1993, si desume senza equivoci una impostazione di fondo che tende a definire attribuzioni, compiti e poteri degli organi di governo delle pubbliche amministrazioni, così come viene svolta analoga disamina per gli organi gestionali, i dirigenti, al capo II. Tutto ciò al fine di introdurre un principio generale di distinzione fra competenze degli organi politici di governo e competenze degli organi gestionali, in modo tale da rendere non solo illegittima, ma prima ancora inopportuna e perniciosa ogni commistione fra i due ambiti.

Ne consegue che in tema di risorse umane le prerogative di indirizzo e di controllo, che si esplicano in una parte cospicua con la definizione della dotazione organica, sono in capo all'organo politico di governo di ciascun ente, mentre ai dirigenti spetta la gestione del personale, in termini di concreto dispiegamento di atti e comportamenti finalizzati alla realizzazione delle previsioni programmate con la dotazione organica, nonché alla organizzazione del lavoro.

Per la struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come per ogni assemblea legislativa, l'organo di governo è rappresentato dall'Ufficio di Presidenza. Nell'impianto dell'autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria del Consiglio regionale, stabilito dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 21, l'Ufficio di Presidenza svolge ogni attribuzione relativa al governo delle risorse, ma in tema di definizione della dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale l'art. 2, comma 3, gli conferisce unicamente il potere/dovere di proposta all'Assemblea legislativa, cui viene posto in capo l'onere dell'approvazione definitiva.

Sul piano giuridico si determina un ritorno al passato, quando la pianta organica (da notare che a nome diverso corrisponde una diversa natura dell'atto) delle pubbliche amministrazioni era materia riservata ai Consigli, regionali comunali e provinciali. Questo configura un mancato rispetto dei principi della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993, in quanto restituisce rigidità all'atto di programmazione della risorsa umana, laddove l'art. 2, comma 1, lettera b, del suddetto decreto indica una ampia flessibilità nella programmazione dell'attività e nell'assegnazione delle risorse.

Inoltre, applicando la l. r. n. 21/2000 nel testo attualmente in vigore, si verificherebbe una situazione paradossale, per cui la definizione della dotazione organica

deve essere preceduta da un confronto tra la delegazione trattante consiliare, presieduta dal Segretario Generale, e le organizzazioni sindacali, deve essere approvata dall'Ufficio di Presidenza, per poi avere la definitiva ratifica dal Consiglio regionale: in tal modo si dovrebbe ipotizzare un vincolo pattizio sulla discrezionalità dell'organo legislativo, ovvero si dovrebbe immaginare che in aula possano essere modificati i termini concordati contrattualmente.

Per riallinearsi con il decreto legislativo n. 29/1993 è necessario modificare il comma 3 dell'art. 2 della l. r. 20 marzo 2000, n. 21, eliminando la competenza dell'Assemblea consiliare in materia di definizione della dotazione organica e trasformare la funzione propositiva dell'Ufficio di Presidenza in una competenza decisionale. Per le considerazioni svolte in precedenza, sarebbe, altresì opportuno introdurre una funzione propositiva del Segretario Generale, sia in coerenza e nel rispetto del suo ruolo di massimo responsabile della gestione delle risorse, sia in quanto presidente della delegazione trattante di parte consiliare nel confronto sindacale.

**Nuova formulazione proposta
dell'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21**

**Art. 2
(Ruolo del personale del Consiglio regionale)**

1. idem

2. idem

3. La dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale è determinata con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario Generale, previa concertazione con la Giunta regionale.

4. idem

5. idem

Carlo Scuderi
Gianni Boni
[Signature]
F. Modona
[Signature]